



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Introduzione del delitto di tortura

Il Senato della Repubblica approva ...

... adesso il ddl passa alla Camera dei Deputati

Il Senato della Repubblica, il 5 marzo 2014, ha approvato il seguente disegno di legge, risultante dall'unificazione dei disegni di legge n. 10, d'iniziativa dei senatori Manconi, Corsini e Tronti; n. 362, d'iniziativa dei senatori Casson, Amati, Chiti, Cirinnà, Cucca, De Monte, Dirindin, Favero, Fedeli, Filippi, Ginetti, Granaiola, Guerra, Lo Giudice, Pagliari, Pegorer, Pezzopane, Pinotti, Puglisi, Puppato, Spilabotte, Vaccari, Barani e Palermo; n. 388, d'iniziativa del senatore Barani; n. 395, d'iniziativa dei senatori De Petris e De Cristofaro; n. 849, d'iniziativa dei senatori Buccarella, Airola, Cappelletti e Giarrusso; n. 874, d'iniziativa del senatore Torrisi:

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano

Art. 1.

(Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura)

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 613-bis. - (Tortura). -- **Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero mediante trattamenti inumani o degradanti la dignità umana, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.**

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni ovvero da un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio del servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate. Se dal fatto deriva una lesione personale grave le pene sono aumentate di un terzo e della metà in caso di lesione personale gravissima.

Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

Art. 613-ter. - *(Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura)*. -- **Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».**

Art. 2.

(Modifica all'articolo 191 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 191 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. All'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani».

Art. 4.

(Esclusione dall'immunità diplomatica. Extradizione nei casi di tortura)

1. Non può essere riconosciuta l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale.
2. Nel rispetto del diritto interno e dei trattati internazionali, nei casi di cui al comma 1, il cittadino straniero è estradato verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.

Art. 5.

(Invarianza degli oneri)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ecco come è andata

Il disegno di legge in argomento viene inizialmente proposto come reato specifico: “*Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio ...*” per poi arrivare alla sua stesura finale, per quanto riguarda il Senato della Repubblica, quale reato comune: “*Chiunque ...*”, pur prevedendo una pena maggiore qualora commesso dal pubblico ufficiale.

Nell’ambito della discussione, inoltre, è emersa da parte di non pochi la volontà di punire con la fattispecie di reato in argomento anche le eventuali *omissioni* che avrebbero cagionato sofferenze fisiche o psichiche.

Fortunatamente citata pretesa non è stata accolta grazie alla ferma opposizione di tanti parlamentari.

Fosse stata approvata tale previsione, nell’arco di pochi mesi, considerato anche con quanta “accuratezza” taluna magistratura cura i procedimenti penali che riguardano gli uomini e le donne in divisa, ci saremmo ritrovati con migliaia di poliziotti in galera, accusati di aver causato “sofferenza” a decine di migliaia di delinquenti avendo omesso di porre in essere chissà che cosa

In migliaia in galera o forse, molto più facilmente, ci saremmo dimessi prima tutti quanti.

Di seguito riportiamo alcuni interventi occorsi il 5 marzo u.s. durante l’Assemblea del Senato della Repubblica relativamente alla discussione finale del ddl in argomento, approvato lo stesso giorno.

La loro lettura potrà far comprendere l’acrimonia di alcuni nei nostri confronti e la ferma volontà di altri di giungere ad un testo scevro di pregiudizi nei riguardi del personale delle Forze dell’Ordine.

Sen. GIOVANARDI (NCD). Signor Presidente, poiché siamo in una sede politica e ci troviamo al Senato della Repubblica, vorrei innanzi tutto premettere, a proposito di quest’importante provvedimento, che per fortuna l’Italia non è l’Argentina, né il Cile, né Cuba, né la Corea del Nord. Pur essendo il nostro un Paese che si è confrontato storicamente con problemi terribili, come il terrorismo e la criminalità organizzata, fortunatamente dobbiamo dare atto allo Stato, ai Governi, alle Forze dell’ordine ed alla magistratura di aver sempre affrontato tali emergenze storiche sempre con grande rispetto della democrazia e dei diritti umani. Sottolineo infatti che, quando alle Nazioni Unite o presso gli organismi internazionali si parla di terrorismo, fortunatamente l’immagine dell’Italia non rientra nell’elenco di quei 100-110 Paesi del mondo che praticano la tortura come metodo per estorcere confessioni e combattere gli avversari politici.

L’Italia è piuttosto un Paese nel quale - basta ricordare la vicenda del commissario Calabresi - hanno avuto luogo campagne di odio e diffamatorie da parte della malavita organizzata, che hanno colpito magistrati, carabinieri e poliziotti, ed anche da parte del terrorismo, che vedeva nelle Forze dell’ordine avversari da abbattere (si diceva infatti: «Noi spariamo alla divisa, non tanto a quello che c’è dentro»).

Questo credo sia doveroso ricordarlo per rispetto alla verità storica, nel momento in cui introduciamo nel nostro ordinamento norme che hanno una finalità precisa, ossia quella di evitare e colpire gli abusi che eventualmente possono essere commessi da parte di chi esercita la propria autorità, nel caso di pubblici ufficiali, di incaricati di pubblico servizio o anche di terze persone, nel colpire cittadini.

Stiamo però molto attenti quando si parla di tortura, di ergastolo o di trent’anni di galera (ed è per questo che preannuncio che esprimeremo voto favorevole ad alcuni emendamenti migliorativi). Tanto per capirci, farò un esempio molto semplice: come ho detto fin dall’inizio, sono stato assolutamente d’accordo sul fatto che i medici che hanno omesso di curare Stefano Cucchi siano stati condannati per omicidio colposo, perché non hanno fatto quello che avrebbero dovuto, nel momento in cui egli ha fatto lo sciopero della fame; sulla base di questa norma, però, avrebbero preso da trent’anni all’ergastolo.

Infatti, se nella norma facciamo riferimento a chiunque cagioni, con più atti di minaccia, ovvero mediante

omissioni, acute sofferenze psichiche, è chiaro che (se questo concetto non viene meglio precisato) produciamo una norma talmente estesa, intanto, da poter colpire con pene severissime (fino a trent'anni) le semplici omissioni e, poi, da dare spazio a situazioni interpretative che sarebbero ancora più dubbie se addirittura - come dice il senatore Casson - traducevamo un atto di minaccia in tortura, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Credo, quindi, che sia importante precisare bene la fattispecie che andiamo a colpire, visto che nel codice ci sono tantissime altre fattispecie che colpiscono i maltrattamenti, le ingiurie e i reati che vengono commessi nei confronti di persone che vengono trattate o che comunque subiscono atti di lesione dei loro diritti e della loro personalità.

Starei anche attento al problema della criminalità organizzata. Infatti, se la limitazione della libertà personale, con un interrogatorio ruvido ma legittimo, nei confronti di un malvivente comporta, dal suo punto di vista, sofferenze psichiche, è evidente che non ci sarà scrupolo da parte sua nel denunciare immediatamente coloro che lo hanno privato della libertà personale e sottoposto a provvedimento di custodia cautelare e nell'appropriarsi di una norma scritta - se così sarà - in maniera troppo generica, per ribaltarla immediatamente contro coloro che hanno legalmente proceduto all'arresto. Anche con riferimento a ciò, quindi, prima di stabilire quanto questa sofferenza psichica sia collegata a situazioni di privazione della libertà, credo che occorra stare molto attenti.

Noi, come Nuovo Centrodestra, voteremo alcuni emendamenti migliorativi. Sottolineiamo che la storia del nostro Paese - lo ribadisco ancora in Senato - è una storia di democrazia, di lotta contro il terrorismo e contro la malavita organizzata, in cui la magistratura e le Forze dell'ordine mai si sono lasciate andare a sistematiche violazioni dei diritti umani, come è successo in Cile e in Argentina o come succede in Corea del Nord e a Cuba; lo Stato italiano è sempre riuscito a mantenere, anche nelle emergenze più gravi, la capacità di reprimere la malavita organizzata e il terrorismo attraverso strumenti democratici.

In questo caso, invece, si tratta di colpire severamente abusi che i singoli possono perpetrare nei confronti di persone affidate non solo a pubblici ufficiali, ma anche ad altri: giustamente è stato segnalato il problema degli ospedali, degli anziani, degli handicappati, di persone deboli, fragili, che possono subire - in questo caso, sì - vere e proprie torture da parte di chi li ha in custodia. Ci deve essere grande attenzione nei confronti di questi fenomeni.

Con queste premesse, con questo inquadramento e con questi miglioramenti, che magari verranno affinati anche dalla Camera dei deputati, il mio Gruppo (come dirò poi in sede di dichiarazione di voto, anche sulla base di quanto accadrà nella votazione degli emendamenti) è orientato favorevolmente, sempre che - come ha detto anche il collega Caliendo - nel corso della discussione questa norma, che è già generica, non sia tradotta in qualcosa di diverso. Francamente, infatti, se venissero accettate alcune proposte - mi rivolgo al senatore Casson - allora veramente applicheremmo il concetto di tortura, che a livello internazionale è stabilito in modo molto preciso, in maniera talmente vasta da tradurre tutto o niente in tortura: credo sinceramente che questo sarebbe inaccettabile.

BARANI (GAL). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, per la materia del reato di tortura, che finalmente inseriamo (e lo facciamo tardivamente) nel nostro ordinamento (almeno lo fa questa parte del Parlamento, quella che dovrebbe essere soppressa), da un punto di vista storico siamo stati aiutati dagli scritti di grandi illuministi, come Beccaria e Voltaire, da Manzoni, e da letture recenti, come ad esempio «*La Question*» di Henri Alleg sulla guerra in Algeria o «*La confessione*» di Arthur London, in cui il dirigente politico cecoslovacco descrive gli orribili metodi del comunismo, con cui i servizi segreti di sicurezza del suo Paese torturavano i dissidenti politici negli anni Cinquanta.

Ci sono state di grande aiuto anche le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (ad esempio, quelle sulle cosiddette tecniche di aiuto all'interrogatorio, usate dagli inglesi nell'Irlanda del Nord), o il Rapporto della Commissione europea sui diritti dell'uomo nella Grecia dei colonnelli.

Ma se arriviamo ad anni più vicini a noi, vent'anni fa erano torture anche quelle perpetrate dal cosiddetto *pool* di Mani pulite, per quel *golpe* mediatico-giudiziario che tanto male ha fatto all'Italia e agli italiani, e così tanti morti dopo torture ha lasciato sul campo in Italia, o anche in terra straniera (come quella di

Hammamet, in Tunisia).

Una prima distinzione, colleghi, è tra le forme di tortura fisica e quelle di tortura psicologica, che finalmente andiamo a normare. Parliamo di pestaggi, sistematici e non, di molestie sessuali, di *shock* elettrici, di torture con getti di acqua e di mutilazioni; oppure di torture psicologiche: ingiurie verbali, minacce di morte, costrizione alla nudità integrale, costrizione ad assistere alla tortura o alla morte di altri detenuti, minacce trasversali, ispezioni improvvise e senza mandato, sorveglianza continua durante l'espletamento di attività lavorativa, perdita del lavoro o della possibilità di continuare gli studi al termine del periodo di detenzione. Oppure c'è quella perpetrata da un pubblico ministero, Di Pietro, che quando metteva in carcere qualcuno diceva: «Dimmi quello che devo sentirti dire o ti faccio marcire in carcere».

Ovviamente la tortura, così come il genocidio, sono considerati crimini contro l'umanità dal diritto internazionale. La proibizione della tortura e di altre forme di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante costituisce oggetto di molteplici convenzioni internazionali ratificate anche dal nostro Paese.

La Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti approvata dall'Assemblea Generale nel 1984, ratificata dall'Italia con la legge n. 498 del 1988, all'articolo 1 definisce il crimine della tortura come qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze, fisiche o mentali, con l'intenzione di ottenere dalla persona stessa o da un terzo una confessione o un'informazione, di punirla per un atto che lei o un'altra persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorire o costringere la persona o un terzo, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi altra forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenza siano inflitti da un pubblico ufficiale o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito, compreso chi è incaricato di un pubblico servizio, come negli ospedali, nei collegi, negli ospizi, di fronte a persone affette da disabilità.

Il provvedimento in esame quindi si pone in scia con le direttrici europee che abbiamo sottoscritto come Stato membro e che non possiamo quindi ignorare. Pur avendo l'Italia ratificato il Trattato, non ha mai adeguato la propria legislazione alla fattispecie in questione, nonostante svariati e più o meno insistenti inviti da parte degli organismi internazionali.

Anche sulla scorta di tali considerazioni, la Commissione giustizia, assieme al suo presidente Palma, ha ritenuto di estendere la disciplina in esame a chiunque, rispetto a quanto previsto dal già ottimo disegno di legge presentato dal senatore Manconi (a cui vanno la mia stima e il mio ringraziamento), che relegava la nuova fattispecie ai soli pubblici ufficiali o agli incaricati di pubblico servizio.

Ovviamente, dinanzi ad un provvedimento di chiara civiltà giuridica, il Gruppo Grandi Autonomie e Libertà non può che esprimere un voto favorevole. Il testo in esame, infatti, avrà anche importanti ripercussioni sullo stato di detenzione in cui versa la popolazione carceraria, troppo spesso sottoposta a trattamenti inumani o degradanti, anche, ma certamente non solo, a causa del sovraffollamento.

Compito dello Stato è anche quello di garantire il pieno rispetto dei diritti di tutti i suoi cittadini, detenuti compresi, come prevede la Costituzione. I fatti ed i numeri dicono però che i penitenziari italiani sono colmi, in barba a quanto previsto dalla nostra stessa legislazione. Non è forse questa una condizione inumana, degradante e lesiva della dignità umana? E allora è possibile che la Camera alta sia sorda al messaggio inviato alle Camere dal Presidente della Repubblica? Perché non vuol portare avanti, solo per questioni speculative e politiche, quello che ci ha detto il Capo dello Stato sull'indulto e l'amnistia?

L'incertezza dei tempi processuali non è forse anch'essa una tortura per quanti sono detenuti nel limbo, in attesa di un verdetto, o, peggio ancora, sono magari costretti ad attenderne uno che li dichiarerà innocenti in carcere? E si tratta di 12.000 persone l'anno, numeri che non esistono in nessun altro Paese «civile».

Questo per un verso. Al contempo, però, il provvedimento in discussione costituisce anche un forte messaggio simbolico in chiave preventiva, dal momento che chiarisce con nettezza i limiti dell'esercizio della forza e quali sono i limiti dell'esercizio delle pubbliche potestà, anche rispetto ad esigenze investigative o di polizia. Questo vale ancor più dal momento che si evidenzia come la tortura possa essere inflizione di sofferenza non solo fisica, ma anche psicologica. Troppo spesso, infatti, si sente parlare di abusi fisici e/o psicologici che, dopo aver fatto scalpore sui *media*, raramente trovano conseguenze sotto un profilo penale specifico, proprio a causa

di un *vulnus* che il testo in esame va invece opportunamente a colmare e che il relatore, senatore D'Ascola (che ringrazio), ha ben colto, anche nell'accettare alcuni emendamenti, assieme al sottosegretario Ferri.

L'introduzione del reato di tortura costituisce, quindi, un adeguamento della normativa interna a quella internazionale, colma le lacune del diritto interno e rappresenta una norma di chiusura dell'ordinamento a garanzia dei diritti umani di tutti i cittadini. È per questo che ovviamente confermo il sì del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, poiché la questione è stata affrontata ampiamente nella discussione generale e anche durante l'esame di alcuni emendamenti, voglio ribadire semplicemente la necessità di approvare il disegno di legge in discussione, che affronta un nodo sul quale si registra un ritardo da parte dello Stato italiano di decenni rispetto agli adempimenti richiesti dalle convenzioni internazionali.

Registro certamente un eccesso di prudenza rispetto a una fattispecie di reato che deve rappresentare un punto fermo nei comportamenti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio. Costoro, che esercitano la loro funzione in nome e per conto dello Stato italiano, devono essere consapevoli della sua delicatezza, nel momento in cui viene loro affidata la persona (e quindi l'incolumità, la vita e la libertà di un altro soggetto), quale che sia il motivo per cui viene loro affidato questo compito, sia esso in missioni militari, nella detenzione penitenziaria, nell'assistenza o nella sorveglianza di tipo sanitario o, addirittura, nell'attività di carattere paraeducativo ed educativo.

La coercizione dell'individuo attraverso metodi violenti di privazione della libertà e di condizionamento fisico e psichico deve essere assolutamente esclusa dai comportamenti di coloro che vengono incaricati dallo Stato di svolgere determinate funzioni.

In questo senso, registro un limite nel provvedimento, perché non si è voluto accettare il principio della previsione di un reato proprio del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio. Ciononostante, un significativo passo avanti è rappresentato dall'inserimento di un reato comune e della norma aggravante che riguarda il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio, per cui il provvedimento in esame è meritevole del voto favorevole da parte del Gruppo delle Autonomie, del Partito Socialista Italiano e del Movimento MAIE.

DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*). Signor Presidente, ad avviso della componente di Sinistra Ecologia e Libertà del Gruppo Misto, quella di oggi avrebbe potuto essere una giornata davvero storica, attesa peraltro da moltissima gente: quella dell'introduzione nel nostro Paese del reato di tortura. Alla fine voteremo a favore di questo provvedimento - e ora spiegherò perché - ma purtroppo, a nostro avviso, si tratta di un'occasione mancata. Avremmo sperato che il Senato della Repubblica avesse molto più coraggio, facendo come in molti altri Paesi, dove il reato di tortura non è un reato ordinario - come è oggi in Italia - ma è quello che avrebbe dovuto essere anche nel nostro Paese, cioè un reato proprio.

Come ho già detto, questa giornata la aspettavano davvero in tanti. La aspettava sicuramente Mark Cowell, che oggi è cittadino onorario di Genova e che il 20 luglio 2001 era un giornalista indipendente (tra l'altro non aveva neppure partecipato alle manifestazioni di piazza organizzate dal Genoa Social Forum) che fu vittima di una violenza inaudita da parte di uomini in uniforme.

Come lui aspettavano questo giorno le altre vittime della macelleria messicana che ci fu alla scuola «Diaz» e alla caserma di Bolzaneto, quando nel nostro Paese fu sospesa la democrazia e quando, appunto, si perpetrò una violenza inaudita da parte di uomini in divisa nei confronti di manifestanti inermi.

Aspettavano questo giorno anche i familiari di Federico Aldrovandi, di Aldo Bianzino, di Giuseppe Uva, di Stefano Cucchi, di Franco Mastrogiovanni, insomma di quanti sono stati nel corso di tutti questi anni vere e proprie vittime di omicidi di Stato.

Voteremo a favore di questo testo perché consideriamo che il fatto che non ci sia stata fino ad oggi nel nostro ordinamento la previsione del reato di tortura abbia provocato dei veri e propri obbrobri giuridici: pensate che i

pubblici ministeri che hanno indagato sui fatti di Bolzaneto sono stati costretti a contestare agli indagati soltanto l'abuso di ufficio. Eppure, come sappiamo, i giovani manifestanti fermati nella caserma di Bolzaneto subirono ogni forma di vessazione, com'è stato peraltro dimostrato in tutti i processi: costretti a stare in piedi per ore, picchiati, umiliati, privati di cibo ed acqua, e trattati in modo inumano e degradante. Tuttavia, siccome non esisteva nell'ordinamento una norma penale specifica, l'accusa fu costretta a contestare agli imputati il semplice abuso d'ufficio.

Proprio per questo, dal momento che, grazie al lavoro che è stato fatto in Commissione giustizia e a quello che verrà fatto poi alla Camera, verrà comunque introdotto nel nostro ordinamento il reato di tortura, noi voteremo naturalmente a favore di questo provvedimento. Il nostro sarà tuttavia un voto sofferto, perché è grande la nostra perplessità rispetto al tipo di reato introdotto nell'ordinamento italiano.

Le nostre ragioni di perplessità non sono semplicemente legate al fatto che ci sono alcuni elementi nella norma che avremmo preferito non vi fossero: non condividiamo, ad esempio, il riferimento alla reiterazione del comportamento delle minacce e delle violenze, che riteniamo una formulazione sbagliata, così come non condividiamo neppure che venga prevista per i casi più gravi di tortura una pena come quella dell'ergastolo, non fosse altro perché pensiamo che nelle cose ci debba essere una certa coerenza mentale. Se si è contro i reati inumani, se si è contro i reati degradanti, se si è quindi a favore dell'introduzione del reato di tortura, allora bisognerebbe, per una questione di logica oltre che di politica, essere contro la più atroce di tutte le pene, ossia la pena di morte viva, che è l'ergastolo, contro il quale fortunatamente un movimento di opinione, sempre più grande nel corso di questi mesi e di questi anni, sta cominciando a dire delle cose.

Ma il vero motivo per cui pensiamo che questa di oggi sia una vera e propria occasione mancata è che avremmo dovuto avere più coraggio e avremmo dovuto introdurre questo reato come reato proprio, il che significa reato commesso da pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio. Questo perché la ragione del reato proprio risiede esattamente nella genesi della tortura, potremmo dire addirittura nel rapporto storico e simbolico tra cittadini e Stato. Infatti, il connotato essenziale della tortura è esattamente l'abuso di potere. È molto grave che sia sfuggita a quest'Aula la connessione tra tortura e dispotismo. Da questo punto di vista l'introduzione di un reato proprio poteva diventare una garanzia contro la più grave degenerazione dell'autorità in violenza, cioè del potere in arbitrio, e si potevano tranquillamente individuare anche forme adeguate di proibizione e di punizione per comportamenti qualificabili come tortura ma commessi da privati, anche se affiliati ad organizzazioni criminali, che si arrogano l'illegittimo potere di perseguire cittadini inermi.

Sarebbe stato molto più corretto, come è stato sottolineato anche dal presidente Manconi questa mattina, il richiamo al comma 4 dell'articolo 13 della Costituzione italiana, perché anche lì si fa evidentemente riferimento all'esercizio arbitrario di una forza legittima utilizzata *extra legem*. Noi pensiamo che l'aggravante prevista non basti, e per questo avremmo preferito un altro tipo di provvedimento. Quindi intendiamo questo provvedimento - così motiveremo il nostro voto favorevole - semplicemente come un primo passo e continueremo nel corso dei prossimi mesi a sostenere tutte le campagne che invece vorranno intendere la tortura come un reato proprio. Questo lo vogliamo dire con grande chiarezza: non considereremo il voto che vi sarà oggi in Senato e quello che speriamo vi sarà presto alla Camera come il punto finale e di arrivo di questo provvedimento, ma semplicemente come un punto di partenza.

GIOVANARDI (NCD). Signor Presidente, innanzitutto vorrei davvero ringraziare il relatore, senatore D'Ascola, perché da fine giurista e da grande penalista ha saputo ricondurre a un testo normativo che abbia una sua coerenza le tante, qualche volta troppe, cose che abbiamo sentito in quest'Aula in discussione generale e, ahimè, anche nelle dichiarazioni di voto. Questo reato andrebbe dall'accezione che ne ha dato il rappresentante di GAL poco fa, il senatore Barani, secondo il quale queste previsioni sarebbero state applicabili a Di Pietro e ai magistrati che, con gli interrogatori degli anni 1992-1994, avrebbero commesso questo reato, quindi sarebbero stati passibili di pene da dodici a trent'anni di carcere, fino agli omicidi di Stato di cui ha parlato il senatore De Cristofaro.

Purtroppo, devo dire che, per pregiudiziali ideologiche e livore contro le Forze dell'ordine, si è utilizzato questo dibattito per fare di tuttata l'erba un fascio. Altri colleghi, il senatore Lo Giudice ad esempio, hanno ricordato

Federico Aldrovandi, Giuseppe Uva, Stefano Cucchi, Michele Ferrulli, Riccardo Rasman. Tutti loro, secondo il senatore De Cristofaro, sarebbero vittime di omicidi di Stato. Peccato che uno di questi sia stato rinviato a giudizio per calunnia nei confronti delle Forze dell'ordine e dalla stessa magistratura; in un altro caso c'è stata una condanna, non contestabile, per omicidio colposo, imprudenza e negligenza, e non capisco cosa c'entri con l'omicidio di Stato; in un altro caso ancora, riguardante un agente di custodia, c'è stata l'assoluzione piena per non avere commesso il fatto.

Quindi, nel momento in cui in più interventi si assommano cose diversissime e queste vicende si definiscono, nel Senato della Repubblica, come omicidi di Stato, è evidente che per alcuni dei senatori l'obiettivo non era quello di introdurre un reato di tortura specifico che colpisse determinate condotte, ma quello di combattere le Forze dell'ordine e lo Stato, secondo la solita storia che da trent'anni o forse più ci sentiamo raccontare, per cui lo Stato è il nemico da abbattere e le Forze dell'ordine sono quelle che fanno le repressioni.

Del resto, questo è il Paese, caro senatore De Cristofaro, in cui il suo Gruppo politico aveva intitolato una sala del Parlamento a Carlo Giuliani, che tutti abbiamo visto, ahimè, cadere come vittima, ma mentre stava per linciare un Carabiniere.

Io ancora faccio differenza tra coloro che rispettano la legge e coloro che invece aggrediscono le Forze dell'ordine. Fra le guardie ed i ladri, io sto con le guardie e non con i ladri.

Dalle diverse interpretazioni che sono emerse (ricordavo quella del senatore Barani, secondo il quale questo reato di tortura si applicherebbe ai magistrati dei tempi di Mani pulite, agli omicidi di Stato che sono stati evocati in casi diversissimi fra di loro, ma che sono stati messi tutti insieme come attacco allo Stato e alle istituzioni), credo dobbiamo tornare invece alla concretezza di un reato che deve avere una sua specificità.

Ricordo ancora, in dichiarazione di voto, che un Paese come l'Italia non può essere confuso né con l'Argentina, né con il Cile, né con Cuba, né con la Corea del Nord, né con gli Stati africani, asiatici e dell'America latina in cui si pratica la tortura. Io voglio vantarmi qui di essere nato e cresciuto in un Paese nel quale le emergenze del terrorismo e della criminalità organizzata sono state combattute dallo Stato in piena legalità. In questo Paese magistrati, carabinieri, poliziotti, guardie carcerarie sono stati ammazzati dalla criminalità e dal terrorismo, e non viceversa. Le vittime quindi sono state quelle che hanno combattuto il terrorismo, rimettendoci la vita, sempre nell'ambito della legalità repubblicana.

È giusto che vengano perseguiti i singoli che hanno sbagliato; è giusto che sia perseguito chi ricorre, sia nel privato che nel pubblico, ad atteggiamenti odiosi e persecutori, che provocano con la violenza danni fisici o danni psichici, ma non si fa su questo una battaglia ideologica contro lo Stato, che io voglio difendere, perché ne faccio parte, e voglio anche vantarmi di far parte di uno Stato e di una Repubblica che ha saputo combattere il terrorismo in questo modo.

Vedo qui il senatore Zavoli, che ha fatto bellissime trasmissioni televisive per raccontare agli italiani come questo Stato sia stato capace di combattere il terrorismo e la criminalità senza uscire dalla legalità, senza fare come altri Stati che hanno colpito questi fenomeni con la repressione.

Da questo punto di vista, con queste precisazioni, rinnovando ancora al relatore la gratitudine per aver ricondotto a chiarezza, dal punto di vista giuridico, alcune fattispecie che rischiavano di debordare, il Gruppo del Nuovo Centrodestra voterà a favore di questo disegno di legge contro la tortura.

BUCCARELLA (M5S). Signora Presidente, il primo commento che ci sentiamo di fare è: «finalmente!»: un'esclamazione per salutare l'introduzione nel nostro ordinamento giuridico di una fattispecie di reato che mancava e la cui mancanza si è palesata in maniera tragica in tutti i casi in cui, per fatti equivalenti a quelli che oggi stiamo definendo come atti di tortura, si sono visti tanti procedimenti concludersi con dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione, nei confronti di responsabili, in questo caso purtroppo anche delle Forze dell'ordine (e qui il ricordo di Bolzaneto e dei tragici fatti della «macelleria sociale» del G8 di Genova del 2001 torna alla mente).

Ma non vogliamo incanalarci nel dibattito ideologico che abbiamo ascoltato anche qui ora nelle dichiarazioni di voto, in cui sentiamo ancora difendere una francamente incomprensibile impostazione ideologica, che censura

la previsione, che abbiamo condiviso anche noi in Commissione, di disciplinare il reato di tortura come reato comune e non già come reato proprio, perché se di trattamenti inumani e degradanti stiamo trattando, evidentemente il fatto che questi provengano da una persona che indossa una divisa o che rivesta un ruolo di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio ha conseguenze relativamente alla pena, alla gravità anche ontologica del fatto tremendo di tortura, ma non già sulle ferite del corpo e della psiche di chi la tortura la subisce.

Quindi, abbiamo sostenuto con forza ed abbiamo partecipato anche noi in Commissione a questo tipo di impostazione. La tortura deve essere un reato comune, perché chiunque commette quel tipo di condotte è giusto che venga sanzionato, sia esso un pubblico ufficiale, un rapinatore che entra in casa e sottopone qualcuno o un suo familiare a violenza o a torture fisiche o psichiche per avere la combinazione di una cassaforte o un operatore di un istituto di assistenza per anziani (come nei fatti che la cronaca ci racconta) o di istituti educativi, dove talvolta i bambini sembrano subire trattamenti che potrebbero in astratto rientrare in questa fattispecie di reato. Tutto questo ci rafforza nella convinzione che la scelta che stiamo facendo di prevedere un reato comune è quella giusta, ed è stato giusto, dal nostro punto di vista, anche respingere gli emendamenti miranti a finalizzare la tortura da parte del suo attore, cioè miranti a comprendere, come fattispecie di reato, questi atti di violenza o di minaccia gravi solo se finalizzati a questo o quell'obiettivo, quale quello di punire o di ottenere informazioni di qualsiasi tipo. In tal modo, infatti, avremmo finito con il limitare l'ambito applicativo di questa norma.

Quindi siamo sostanzialmente più che soddisfatti del testo al quale credo abbiamo anche dato il nostro contributo. L'unica pecca che lamentiamo, che è stata oggetto di un emendamento che purtroppo non ha avuto l'approvazione dell'Aula, riguarda l'irragionevole disposizione prevista dall'introducendo l'articolo 613-ter del codice penale. Ancora una volta ci chiediamo perché, se chi istiga a commettere un furto o un qualsiasi altro delitto è soggetto, per il solo fatto dell'istigazione, ad una sanzione detentiva da uno a cinque anni, un pubblico ufficiale che istiga un suo collega pubblico ufficiale a commettere fatti di tortura debba essere punito con una pena edittale inferiore, in questo caso da sei mesi a tre anni. Questo ci sembra francamente irragionevole.

In ogni caso, ci siamo sottratti all'impostazione di chi - abbiamo sentito le dichiarazioni degli esponenti di SEL e del senatore Manconi - sembra non voler uscire dalla gabbia ideologica che rinchioderebbe il reato di tortura solo nell'ambito delle condotte violente da parte delle Forze dell'ordine, ma ci sentiamo anche lontani dall'impostazione ideologica della Lega, con riferimento al suo emendamento soppressivo di quella norma, contenuta nel testo di legge e che noi riteniamo ragionevole, che impedisce l'estradizione o il respingimento di cittadini stranieri in tutti i casi in cui vi è il fondato motivo di ritenere che, nel caso specifico, nel loro Paese di provenienza potrebbero essere sottoposte a tortura.

Questi approcci ideologici sono quanto da noi più lontano. Preferendo come sempre un approccio laico e pragmatico nel dibattito politico, dichiaro, a nome del mio Gruppo, il voto favorevole al provvedimento.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, dopo tanti anni da quando, nel 1988, abbiamo ratificato la Convenzione sulla tortura, finalmente abbiamo una nuova norma e un nuovo reato. Nel dire «finalmente», però, devo tener conto anche delle ragioni che hanno impedito in questi anni di approvare una norma di questo tipo.

Le ragioni sono dovute, innanzitutto, al fatto che il nostro sistema penale complessivo prevedeva già una serie di reati che consentivano quanto meno di dissuadere dall'adozione di comportamenti inumani. In secondo luogo, le statistiche dei nostri tribunali non indicano dei fatti così gravi da collocarsi nella norma che andiamo ad approvare e una diffusione tale da giustificare un intervento penale. Si è invece ritardata con le ultime due legislature l'approvazione della norma per un contrasto, che era evidente e che ha avuto anche qualche eco in questa discussione, intorno alla circostanza se dovesse trattarsi di reato proprio o di reato per tutti. Noi abbiamo scelto questa seconda strada, perché nella casistica giudiziaria, come ho detto, non c'è una serie di fenomeni che possono ricollegarsi al reato della tortura, e però esistono singoli episodi di persone private e di funzionari pubblici. Questa è la ragione per cui abbiamo individuato questo nuovo reato come un reato comune. Non si può parlare di reato proprio delle Forze di polizia, perché devo ricordare a tutti che nel nostro Paese esiste una Costituzione, e le Forze di polizia, cui devo dire grazie per quello che fanno a difesa e tutela della collettività,

hanno rispetto dei principi costituzionali e delle libertà costituzionali garantite nella Parte I della Costituzione.

La devianza dalla norma è nella natura umana, anche se in Italia riguarda solo singoli episodi che non possono essere inquadrati o catalogati come responsabilità delle Forze di polizia in quanto tali. Quando dobbiamo costruire una figura di reato dobbiamo chiederci qual è la realtà della società. In diritto civile, il Betti negli anni Trenta diceva che esiste la tipicità sociale che precede quella giuridica per quanto riguarda i contratti. Basti pensare a quello che avviene con la stretta di mano nei mercati per gli animali nelle campagne, circostanza che fu disciplinata giuridicamente solo dopo essere stata assunta come tipicità dalla società. Così in questo reato noi non possiamo non tenere conto della nostra società. Grazie a Dio, seppure in momenti di follia individuale qualche volta abbiamo assistito a episodi che possono essere inquadrati come tortura, anche nei periodi più neri della nostra storia (durante il fascismo e con le leggi razziali) i cittadini hanno avuto una resistenza psicologica.

Le Forze dell'ordine o i pubblici ufficiali - grazie a Dio - svolgono il loro lavoro in un certo modo, non perché vi sia una volontà di non avere comportamenti che possono lontanamente essere inquadrati in questo reato, ma semplicemente per il rispetto dei principi e valori della Costituzione che tutti dovremmo introitare.

Viviamo un periodo triste, signora Presidente. Sento anche discutere di riforme costituzionali del nostro Paese senza nemmeno tener conto dell'architettura della nostra Costituzione che ha una sua simmetria e un equilibrio tra le varie norme, che garantiscono un aspetto fondamentale: lo Stato è basato sul rispetto e sulla centralità della persona umana e su tutte le azioni che ciascuno di noi, compresi i pubblici ufficiali, può mettere in campo per garantire l'uguaglianza. Sono queste le regole cui si ispirano le Forze di polizia nel nostro Paese.

Non era quindi giusto istituire un reato proprio, mentre è giusto punire - così come abbiamo fatto - l'istigazione, anche se per un semplice cittadino l'istigazione non è punibile in assenza di reato o quando l'istigazione non è accolta. Lo abbiamo giustamente previsto perché da parte dei pubblici ufficiali deve esservi *un surplus* di dovere di fedeltà.

Per questa ragione devo ringraziare tutti per il modo in cui anche oggi abbiamo votato gli emendamenti, che dimostra che non ci sono ragioni di maggioranza o di opposizione quando si tratta di individuare soluzioni tecniche rispondenti alla finalità che si vuole perseguire.

Spesso ci abbarbichiamo su posizioni preconcepite, determinate dalla posizione politica: è un errore, e l'esame di questo disegno di legge nel testo che stiamo per licenziare ci fa sperare che anche per altre situazioni ed altre norme si potrà trovare unanimità, non in quanto valore in sé, ma perché in alcuni casi porta ad una maggiore efficacia in fatto di deterrenza, ad un disvalore maggiore di quello che si vuole punire.

È per questa ragione che il Gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura voterà a favore del disegno di legge in esame.

Come detto, adesso il disegno di legge passa alla Camera dei Deputati.

Il COISP continuerà a spronare quei parlamentari che da sempre dimostrano riconoscenza per l'attività che ogni giorno viene posta in essere dai poliziotti, al fine di evitare che il disegno di legge in argomento non diventi l'occasione per umiliare il personale in divisa ed impedire loro di adempiere ai propri compiti volti a far rispettare le leggi dello Stato.

Roma, 15 marzo 2014

La Segreteria Nazionale del COISP